

- (4) A fini di semplificazione e alla luce dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, è opportuno adeguare o sopprimere alcune disposizioni del suddetto regolamento.
- (5) In virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, le relazioni stilate in base alle informazioni della RICA sono presentate annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli. Tuttavia, nella pratica, tali relazioni non sono più presentate a dette istituzioni allo scopo di fissare i prezzi dei prodotti agricoli. Al fine di consentire alle altre istituzioni e al pubblico di accedere facilmente e adeguatamente alle relazioni analitiche annuali elaborate in base alla RICA, è opportuno prevedere la pubblicazione delle relazioni relative a settori prescelti su un apposito sito web.
- (6) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 fissa il numero massimo di aziende contabili. L'obiettivo di tale disposizione è fissare un limite di spesa per la raccolta di informazioni nell'ambito della RICA. Poiché tale limite di bilancio è ora fissato dalla procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale dell'Unione, il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 non ha più ragione d'essere.
- (7) Il capo II del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene norme su come determinare i redditi delle aziende agricole, mentre il capo III del medesimo regolamento stabilisce le norme relative all'analisi economica delle aziende agricole. Entrambi i tipi di indagine sono sottoposti essenzialmente alle stesse norme e, a fini di semplificazione, è pertanto opportuno raggruppare tali disposizioni in un unico capo applicabile a entrambi i tipi di indagine.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene altre disposizioni che non riflettono più la pratica quale descritta nel regolamento stesso. In particolare, la Commissione non impone agli Stati membri di inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere, poiché la maggior parte delle aziende dispone del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA, oppure i dati sono direttamente raccolti dall'ufficio di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, la Commissione non esige più relazioni sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili approvato dai comitati nazionali.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

- 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea»;

- 2) al capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«ISTITUZIONE DI UNA RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL'UNIONE»;

- 3) l'articolo 1 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d'informazione contabile agricola dell'Unione ("RICA" o "rete d'informazione") per la raccolta di informazioni contabili agricole.»

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web.»

- 4) l'articolo 2 è così modificato:

- a) alla lettera a), il termine «capo-azienda» è sostituito dal termine «agricoltore»;

- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "azienda": un'unità tecnico-economica, in conformità dell'uso generale nell'ambito delle indagini dei censimenti agricoli dell'Unione;

- b) "classe di aziende": un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole»

